



MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

ATTIVITA' RICETTIVA DI AFFITTACAMERE

Per avviare o modificare l'attività ricettiva di affittacamere i titolari di Impresa devono trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Ricettive una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

Il modello della S.C.I.A. disponibile on-line contiene tutte le dichiarazioni e gli allegati atti a dimostrare il possesso dei requisiti funzionali e strutturali necessari per lo svolgimento dell'attività ricettiva.

E' possibile avviare l'attività lo stesso giorno dell'invio della S.C.I.A. Lo Sportello, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L.241/90 e ss.mm.ii, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dallo Sportello, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatto comunque salvo il potere di Roma Capitale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L.241/90 e ss.mm.ii.

La presentazione della S.C.I.A. a seguito di modifiche è dovuta anche per:

- ☐ la ristrutturazione, l'ampliamento o la riduzione della capacità ricettiva
- ☐ la variazione di classificazione o il cambio di denominazione dell'esercizio
- ☐ le modifiche nella titolarità dell'esercizio e/o le modifiche societarie
- ☐ la attivazione di servizi di ristorazione

Prima di presentare la Segnalazione per l'avvio di un nuovi esercizio alberghiero è necessario richiedere all'Agenzia Regionale del Turismo sita in Roma - Via Parigi, 11 l'attribuzione della classificazione della struttura e della denominazione e, ove richiesto dall'interessato, il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive.

L'Agenzia Regionale del Turismo, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, procede all'attribuzione della classificazione di affittacamere (categoria da 1 a 3), della denominazione e della eventuale specificazione aggiuntiva. Decorso il termine dei 30 giorni, il silenzio della Agenzia equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Attraverso la S.C.I.A. il titolare dell'attività ricettiva dovrà rendere le seguenti **dichiarazioni** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.
- le proprie generalità ed i dati relativi all'Impresa rappresentata



- l'ubicazione, la capacità ricettiva e il possesso della classificazione della struttura
- la disponibilità dei locali oggetto dell'attività
- il possesso dei requisiti in materia di edilizia, urbanistica, igiene e sanità, sicurezza, acustica e prevenzione incendi della struttura oggetto dell'attività
- il possesso dei requisiti per l'eventuale somministrazione di bevande e alimenti
- l'assolvimento del pagamento della Ta.Ri

Inoltre, dovrà **allegare** alla Segnalazione anche la seguente documentazione:

- n. 3 dichiarazioni asseverate da tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, attestanti la conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, superamento delle barriere architettoniche, igienico sanitaria e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- n. 3 planimetrie sottoscritte da tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, dei locali in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati ai residenti e delle eventuali aree di pertinenza;
- dichiarazione di conformità ai limiti acustici previsti dalla normativa su apposito modello AR1;
- copia degli atti inerenti le modifiche societarie o dei contratti stipulati per il trasferimento di titolarità (es: cessioni e affitti d'azienda)
- copia degli atti inerenti la disponibilità dei locali
- copia del documento attestante la stipula di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti riportante la specifica indicazione di attività di affittacamere
- le dichiarazioni e gli atti inerenti l'eventuale nomina di soggetto/i preposto/i alla gestione dell'attività
- la Dichiarazione di Inizio Attività o Modifica Attività Registrata da indirizzare alla competente ASL – SIAN, corredata della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria, in caso di somministrazione di alimenti e bevande. Tali documenti saranno trasmessi successivamente dallo Sportello alla ASL - SIAN competente per territorio

I costi previsti

1) Presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività per avvio nuovi esercizi

- diritti di istruttoria strutture ricettive entro i mq. 250	€ 150,00
- diritti di istruttoria strutture ricettive oltre i mq. 250	€ 600,00

2) Presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività a seguito di modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o riduzione della capacità ricettiva, inserimento servizi di somministrazione bevande e alimenti)

- diritti di istruttoria strutture ricettive entro i mq. 250	€ 50,00
- diritti di istruttoria strutture ricettive oltre i mq. 250	€ 150,00

3) Presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività a seguito di modifiche societarie, cambi della titolarità o della gestione, variazioni di classificazione, periodi di apertura



- diritti di istruttoria

€ 21,00

Modulistica

Effettua il download dei seguenti moduli:

- [Relazione tecnica asseverata](#)
- [Modello AR1 relativo ai requisiti in materia di acustica ambientale](#)

Norme di riferimento

- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale"
- Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle strutture ricettive alberghiere"
- Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo"
- Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive"
- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
- Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale"
- Decreto Ministero dell'Interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere"
- Decreto Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi"
- Deliberazione della Giunta Regione Lazio 14 gennaio 2011, n. 3 "Linee guida sull'igiene dei prodotti alimentari"